

Codice

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Decurtazione punti (Art. 126-bis CdS)

Articolo	Comma	Ipotesi	Descrizione infrazione	Punti decurtati	Punti decurtati (neo patentati)	In vigore
188	4	1N	USAVA STRUTTURE PREVISTE PER CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI AL SERVIZIO PERSONE INVALIDE SENZA AUTORIZZAZIONE.	2	4	Dal 13/08/2010

Giurisprudenza

I soggetti titolari del contrassegno automobilistico per disabili sono tenuti a rispettare i divieti di circolazione e sosta direttamente previsti dalla legge per la generalità dei conducenti.

In caso di sospensione o di limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta con apposito provvedimento delle autorità competenti, queste possono consentire la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

Entro tali limiti i titolari del contrassegno automobilistico per disabili possono sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate.
Cassazione sez. II civ. 11 gennaio 2012, n. 168.

Il "contrassegno invalidi" - rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - è strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza e ha accolto l'opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull'autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell'avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 3 Novembre 2003) Sez. II, Sent. n. 1292 del 22-01-2008 (ud. del 04-10-2007), G.C.G. c. Comune di Roma (rv. 601224)

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. [11](#) e [12](#) del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 23 Febbraio 2004) Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 719 del 16-01-2008 (ud. del 24-10-2007), G.C.G. c. Comune di Roma (rv. 601282)

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte al divieto di transito dei veicoli, ai sensi dell'articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e con riguardo ai veicoli al servizio di persone invalide, l'articolo 188 del predetto d.lgs. prescrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate dal sindaco del comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione

stradale perchè limitate ai pedoni. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Senigallia, 29 Luglio 2002) Cass. civ. Sez. II, 06-09-2006, n. 19149 (rv. 592613) Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5, 540

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 *D.P.R. n. 610 del 1996* e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al *D.P.R. n. 495 del 1992*, il cd. "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a viaggiare. (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del "contrassegno invalidi"). Cass. civ. Sez. I, sent. n. 508 del 13-01-2005 (rv. 578907).

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada (*D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285*) per sosta in luogo vietato, il diritto a sostare in deroga ai divieti, previsto in favore dei detentori del "contrassegno invalidi" (rilasciato dai Comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte) presuppone la esposizione (non la mera titolarità) del contrassegno stesso, essendo proprio il contrassegno - il quale ha carattere personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo - che denota la destinazione del veicolo al servizio del disabile. Cass. civ. sez. I 04-05-2004, n. 8425 (rv. 57257557257), Mass. Giur. It., 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 47

Sono, rispettivamente, manifestamente inammissibile e manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., le questioni di legittimità costituzionale degli art. 11 d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e 188 nuovo c.s., nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone. Corte cost. [ord.], 21-07-2000, n. 328. Arch. circolaz., 2000, 735 *Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl.*, 2000, 244

Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 11 d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503 e 188 nuovo cod.strad., laddove tali norme, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, prevedono che, per i fini ed i casi ivi contemplati, tali veicoli siano allo specifico servizio, o, comunque, al servizio di tali persone. *P. Forlì-Cesena. Forlì-Cesena, 01-06-1999. Arch. circolaz., 1999, 966 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 1053*

Regolamento

Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (Rubrica così modificata dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, *D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151*). **(Testo in vigore dal 15 settembre 2012)**

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: «contrassegno di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla *raccomandazione n. 98/376/CE* del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5 (Comma prima modificato dall'art. 217, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* e poi così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1, *D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151*).

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (Comma così modificato prima dall'art. 217, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* e poi dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, *D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151*).

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio (Comma così modificato prima dall'art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e poi dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151).

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno di parcheggio per disabili». Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. (Comma prima modificato dall'art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e poi così sostituito dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151).

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute (Comma così modificato dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151).

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'articolo
04/12/1996	II DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610 (in SO n.212, relativo alla G.U. 04/12/1996, n.284) ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 381, comma 2; (con l'art. 217, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 381, comma 3; (con l'art. 217, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 381, comma 4; (con l'art. 217, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 381, comma 5.
31/08/2012	II DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151 (in G.U. 31/08/2012, n.203) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 381; (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 381, comma 2; (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 381, comma 3; (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 381, comma 4; (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 381, comma 5; (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 381, comma 6.

Si riporta l'art. 3 del D. Lgs. 30 luglio 2012, n. 151:

Art. 3 Disposizioni transitorie e finali

1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (in vigore dal 15 settembre 2012), salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».

2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

Nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2006, n. 107. Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

Si corrisponde alla richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni sull'argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente. Innanzitutto si ricorda che l'articolo 5 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) attribuisce esclusivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di impartire ai Prefetti ed agli Enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2 del Codice della strada, e che l'art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti di competenza. Ciò premesso, si rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che un'utenza debole vada comunque garantita.

In particolare l'art. 188 del Codice della strada ("Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide") e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (artt. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992). Si vedano anche gli articoli 7, comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del Codice della strada; art. 354, comma 4, del Regolamento.

In proposito si ricorda che l'esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Per quanto riguarda l'oggetto del quesito, dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio.

Tale convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: «nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili», e dell'art. 188, comma 3: «i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato». Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallone a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati.

Per quanto riguarda la risposta del Ministero dell'interno, citata in ambedue le note di riscontro, ad un quesito posto dalla Prefettura di Bergamo, si fa notare che trattasi di problematica di tutt'altro genere, riguardando specificamente l'applicazione dell'art. 157, comma 6, del Codice della strada. Infatti se è pur vero che ai sensi del detto comma viene disposto, in via generale che «nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione», va da sé che, ove il soggetto non sia tenuto all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, la segnalazione dell'orario in cui la sosta ha avuto inizio risulta priva di motivazione.

Peraltro lo stesso Ministero suggerisce la possibilità di escludere la illiceità di comportamento, in presenza di particolari situazioni manifestate dalle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, ove sia invocato lo stato di necessità.